SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1876

prietario di un canale potrà fare tutti i lavori che crede opportuni, senza che le acque si arrestino totalmente dovendo pure farle andare secondo il loro naturale declivio nel medesimo ambiente.

Inoltre, le acque della maggior parte dei canali d'irrigazione e dei canali che servono all'andamento di opifizi, sono derivate da fiumi, torrenti o canali pubblici? Dunque potete voi, privato, impedire la fecondazione e la moltiplicazione del pesce per non dare uno sfogo qualunque, che vi sarebbe facilissimo, alle acque in quella parte di canale, che adoperate per uno scopo industriale? Perciò mi sembra che a conforto della teorica sulle proprietà non possa assolutamente reggere l'obbiezione fatta dall'onorevole Spantigati.

Di più egli, che è dotto legislatore, dovrebbe sapere che vi sono persino delle leggi internazionali, le quali proibiscono ai privati di due nazioni confinanti, di collocare ostacoli, precisamente nel riflesso della pesca. Dunque se esistono delle leggi internazionali a questo scopo, io domando come si possano voler cancellate certe disposizioni che non offendono, nè limitano il diritto di proprietà sulle acque, ma soltanto provvedono a conciliare l'interesse generale della piscicoltura con quello particolare dell'industria manifatturiera?

Però, per non prolungare maggiormente questa discussione che per l'eloquenza e le abbondanti parole degli oratori, può convertirsi in una dissertazione piena di idee che soddisfano la Camera, anche quando sono estranee al soggetto della pesca, noi, sebbene non convinti, abbandoniamo i numeri 9 e 11, come desidera l'onorevole proponente, e ne sopprimiamo la menzione all'articolo 12, quando la Camera il voglia.

BRUNETTI. Ha ragione l'onorevole relatore dicendo che gli avvocati parlano un poco di più, se non che mi permetto di osservare che alle volte i relatori delle Commissioni parlano più degli avvocati.

SPANTIGATI. Qualche volta peggio. (Ilarità)

BRUNETTI. In questo caso però debbo dire che le eloquenti parole dell'onorevole Spantigati, sebbene ispirate da generosi sentimenti verso i diritti della proprietà privata, a dire la verità, non mi rimuevono dai miei convincimenti.

Egli quasi con accenti di fuoco diceva poco fa: guardi l'onorevole Brunetti, se egli avesse un corso d'acqua in cui avesse la proprietà, guardi quali sarebbero le conseguenze e i danni che ne verrebbero se l'autorità amministrativa potesse anche momentaneamente impedire il corso dell'acqua; guardi i danni che ne deriverebbero all'industria agricola e all'economia generale del paese.

Ora io di rimando dico all'onorevole Spantigati:

guardi egli quali danni ne verrebbero a me in questo caso se l'autorità amministrativa mi dicesse di pescare con un congegno, quando io credo che nelle acque di mia proprietà io debba pescare con congegno diverse: guardi l'onorevole Spantigati quale danno verrebbe alla mia proprietà se l'autorità amministrativa mi prescrivesse alcun tempo, alcune stagioni, quando per avventura la mia esperienza credesse di trovare altro tempo ed altre stagioni opportune per la pesca.

Creda pure l'onorevole Spantigati che qui la questione è indivisibile, non è questione di essere più o meno radicale, di questa parola si abusa un poco troppo. Si è più o meno radicale quando si tratta di mezzi che conducono allo stesse scopo; lo comprendo, in tal caso lasciare alcuni mezzi e prenderne altri, sta bene; ma non si può essere più o meno radicali quando si tratta di una questione unica, di una questione indivisibile, perchè la proprietà privata si offende tanto con un articolo che coll'altro.

L'oncrevole Spantigati poi mi pare che non abbia tenuto conto di quello che è acritto nell'articolo 9, nel quale è detto:

« Il prefetto ed il capitano del porto rispettivamente faranno conoscere, senza spese delle parti, se sia possibile di procurarsi le così dette aperture senza pregiudizio degli interessi. »

Io comprendo che questo giudizio, se vi sia un interesse industriale ed agricolo, sta sempre alle Giunte ed alle deputazioni, ma perchè altrimenti non può farsi; di vero, o bisogna assolutamente assolvere la proprietà privata da qualunque ingerenza dell'autorità amministrativa, ovvero bisogna dire assolutamente che l'autorità amministrativa abbia ingerenza ogni velta che creda che l'uso del diritto privato possa, per avventura, influire a danno del diritto pubblico. E l'onorevole Spantigati, che ha visti tanti danni della proprietà privata, mi dica un po': se egli avesse un corso d'acqua, e volesse fare una pescaia, un mulino, e volosse estirpare le erbe acquatiche, se queste costruzioni, se queste estirpazioni producessero danno ai prodotti delle acque che sono di demanio pubblico, ma mi dica egli, per un individuo che verrebbe guarentito, non sarebbero per avventura sacrificati migliaia di cittadini i quali pure hanno diritto di pescare?

Dunque a me pare che la questione debba risolversi generalmente: o tutte le disposizioni devono dirsi applicabili, o nessuna di esse; qualunque mezzo termine è un nonsenso, una violazione della logica legislativa.

L'onorevole Alvisi ha fatto appello alla brevità; epperò io non vado più oltre: ma, ove l'onorevole